

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI****DECRETO 30 novembre 1999.****Pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria.****IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'articolo 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) del consiglio n. 1626 del 27 giugno 1994 che istituisce le misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1 che vieta l'impiego della sciabica entro le tre miglia dalla costa o dall'isobata di 50 metri qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza minore;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993, 9 novembre 1994, 28 agosto 1996, con particolare riferimento all'art. 9, e 11 novembre 1997, con particolare riferimento all'art. 2, concernenti la pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria;

Considerato che dai risultati delle sperimentazioni è emerso che la pesca del rossetto, esercitata nel rispetto delle modalità stabilite per il regime sperimentale dai decreti ministeriali suindicati, rileva quale pesca mono-specifica compatibile con la salvaguardia del novellame di altre specie di importanza commerciale e delle biocenosi bentoniche e che, conseguentemente, il regime sperimentale può essere opportunamente tramutato in definitivo;

Ritenuta altresì l'opportunità di assicurare, alle unità già autorizzate nelle campagne di pesca 1997/98 e 1998/99, la prosecuzione di tale tipo di attività in osservanza dei limiti di distanza dalla costa stabiliti dal regolamento (CE) succitato, in attesa della decisione che verrà adottata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in ordine alla richiesta di un regime derogatorio formulata con atto n. 602111 del 18 novembre 1999 concernente, tra l'altro, detti limiti di distanza dalla costa;

Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che, nella seduta dell'11 novembre 1999, hanno reso parere favorevole, all'unanimità;

Decreta:**Art. 1.**

1. È consentito l'esercizio della pesca del rossetto (*Aphia minuta*) dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali, compresi nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile nei compartimenti marittimi della Toscana e nel periodo dal 1° novembre al 30 marzo nei compartimenti marittimi della Liguria.

2. Le domande per l'esercizio della pesca di cui al precedente comma devono essere inoltrate, a cura dell'armatore, al capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave che provvede al rilascio di apposita autorizzazione per la singola campagna di pesca.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata alle navi, fino a 10 tsl e 150 Hp, già autorizzate alla pesca sperimentale del rossetto nelle campagne 1997/98 e 1998/99.

4. Il capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave trasmette, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, l'elenco delle navi autorizzate.

Art. 2.

1. La pesca del rossetto di cui al precedente articolo è esercitata con l'attrezzo denominato sciabica, descritto nell'allegato A del presente decreto e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento (CE) del consiglio n. 1626 del 27 giugno 1994.

2. Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a mm 3 e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

Art. 3.

1. Entro i quindici giorni dalla fine di ogni campagna di pesca del rossetto gli armatori delle navi autorizzate sono tenuti alla presentazione del modulo statistico in allegato B, debitamente compilato, al capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave che li trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. La mancata osservanza da parte dell'armatore dell'obbligo di cui al precedente comma comporta la non ammissibilità della domanda di autorizzazione per le successive campagne di pesca del rossetto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999*Il direttore generale f.f.: AULITTO*

ALLEGATO A

Descrizione dell'attrezzo sciabica

La sciabica è un attrezzo formato da varie pezze di rete di forma e dimensione di maglie diverse. Sulle braccia si hanno maglie abbastanza grandi che diminuiscono gradatamente verso il centro della rete. Le braccia sono molto lunghe se paragonate al corpo della rete e al sacco. L'apertura verticale di bocca è assicurata dai galleggianti sulla lima da sugheri e dai piombi sulla lima da piombi, mentre l'apertura orizzontale è ottenuta con il particolare metodo di calo e di tiro.

Differenza con le altre reti da traino

- 1) la sciabica viene calata a cerchio da un solo natante ed è sprovvista di cavi d'acciaio e di divergenti;
- 2) non si ha traino della rete con la barca in movimento (quindi non si usa l'elica durante la fase di pesca);
- 3) il recupero della rete, che coincide con la fase di pesca, avviene tramite campane del verricello a barca ferma ed ancorata.

ALLEGATO B

Campagna di pesca del rossetto (*Aphia minuta*) biennio

nave

armatore

(**)	novembre		dicembre		gennaio		febbraio		marzo		aprile (*)	
	rossetto	altre specie	rossetto	altre specie	rossetto	altre specie	rossetto	altre specie	rossetto	altre specie	rossetto	altre specie
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

(*) solo per le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Toscana che terminano la campagna di pesca il 30 aprile.

(**) Indicare i quantitativi giornalieri pescati espressi in kilogrammi